

SQUARE SOFTWARE SHPK

ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE (NDA)

Prot. n. _____ | Data: _____

*Il presente documento deve essere compilato con i dati della parte collaboratrice,
siglato in ogni pagina e trasmesso a SQUARE SOFTWARE SHPK prima dell'avvio di
qualsiasi collaborazione.*

SQUARE SOFTWARE SHPK

ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE (NDA)

Nel presente Accordo:

- per “Codice Civile” si intende il Codice Civile della Repubblica d'Albania, approvato con Legge n. 7850 del 29.07.1994, e successive modifiche;
- per “Legge sulle Società” si intende la Legge n. 9901 del 14.04.2008 “Sugli imprenditori e sulle società commerciali”, e successive modifiche;
- per “Legge sulla Protezione dei Dati” si intende la Legge n. 124/2024 “Sulla protezione dei dati personali” della Repubblica d'Albania, unitamente alla normativa secondaria di attuazione;
- per “Commissario” si intende il Commissario per il Diritto all'Informazione e la Protezione dei Dati Personali della Repubblica d'Albania (IDP Commissioner);
- per “Accordo” si intende il presente Accordo di Riservatezza e Non Divulgazione.

LE PARTI

PARTE I – SQUARE SOFTWARE SHPK

Denominazione: SQUARE SOFTWARE SHPK

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata (SHPK) di diritto albanese

Numero unico di identificazione (NUI): M51418039H

Sede legale: Rruga Millosh Shutku, Nd. 14, H. 3, Ap. 17, Unità Amministrativa n. 1, 1004 Tirana, Albania

Rappresentata da: Edmirjano Preçi, Amministratore

E-mail: info@square.al | **Web:** www.square.al | **Tel:** +355 69 666 6614

(di seguito, “Square Software”)

PARTE II – LA PARTE COLLABORATRICE

Denominazione / Nome e cognome:

Forma giuridica:

N. di iscrizione (NUI) / Codice fiscale / Documento d'identità:

.....

Indirizzo:

Rappresentata da: **Qualifica:**

E-mail: **Tel:**

(di seguito, la “Parte Collaboratrice”)

Square Software e la Parte Collaboratrice sono di seguito denominate congiuntamente le **“Parti”** e ciascuna singolarmente la **“Parte”**.

PREMESSE

PREMESSO CHE le Parti intendono avviare discussioni, trattative e/o un rapporto di collaborazione in materia di sviluppo software, servizi informatici e/o altri servizi rientranti nell'oggetto sociale di Square Software;

PREMESSO CHE nell'ambito di tale rapporto ciascuna Parte potrà comunicare o mettere a disposizione dell'altra Parte informazioni di natura riservata, ivi inclusi segreti commerciali, informazioni tecniche e commerciali e/o dati personali;

VISTI il Codice Civile, la Legge sulle Società, la Legge sulla Protezione dei Dati e la restante normativa vigente nella Repubblica d'Albania;

TUTTO CIÒ PREMESSO, le premesse costituendo parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, di libera e piena volontà, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1 Il presente Accordo disciplina i termini e le condizioni relativi al trattamento, alla custodia e alla non divulgazione delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti prima, durante e dopo qualsiasi eventuale collaborazione (di seguito, la **“Finalità”**).

1.2 Il presente Accordo ha natura reciproca: gli obblighi di riservatezza si applicano a ciascuna Parte che riceva Informazioni Riservate dall'altra Parte.

1.3 Nulla nel presente Accordo potrà essere interpretato come obbligo per le Parti di concludere ulteriori contratti, di effettuare investimenti o di proseguire le trattative, né come costituzione di alcuna società, joint venture, agenzia o rapporto di lavoro tra le Parti.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

2.1 Per **“Informazioni Riservate”** si intende qualsiasi informazione, in qualunque forma o supporto (scritta, orale, elettronica, visiva o materiale), comunicata o messa a disposizione da una Parte (la **“Parte Divulgante”**) all'altra Parte (la **“Parte Ricevente”**) in relazione alla Finalità, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- codice sorgente e codice oggetto, architetture software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale, banche dati, documentazione tecnica e specifiche;
- piani aziendali, strategie commerciali e di marketing, analisi, relazioni, prezzi, offerte, condizioni contrattuali e dati finanziari;

- elenchi di clienti, fornitori, partner e contatti commerciali;
- know-how, segreti commerciali, idee, concetti, prototipi e progetti in fase di sviluppo;
- dati personali ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati;
- l'esistenza stessa e il contenuto delle trattative e del presente Accordo.

2.2 Per **“Dati Personali”** si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell'articolo 5 della Legge sulla Protezione dei Dati.

2.3 Per **“Trattamento”** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la consultazione, l'uso, la trasmissione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2.4 Per **“Rappresentanti”** si intendono i dipendenti, gli amministratori, i soci, i collaboratori, i subappaltatori e i consulenti professionali di una Parte che abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate per il perseguimento della Finalità.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Il presente Accordo si applica a tutte le Informazioni Riservate scambiate tra le Parti, indipendentemente dal fatto che siano espressamente contrassegnate come “riservate”, qualora la natura delle informazioni o le circostanze della loro divulgazione ne indichino ragionevolmente il carattere riservato.

3.2 L'Accordo si estende altresì alle informazioni scambiate tra le Parti anteriormente alla data della sua sottoscrizione, in relazione alla medesima Finalità.

CAPO II

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DELLA PARTE RICEVENTE

4.1 La Parte Ricevente si obbliga a:

- a. custodire le Informazioni Riservate con la diligenza professionale dovuta e, in ogni caso, con cura non inferiore a quella impiegata per le proprie informazioni riservate;
- b. utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per il perseguimento della Finalità e per nessun altro scopo;
- c. non divulgare, pubblicare, distribuire, copiare, riprodurre né mettere a disposizione di terzi le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante;
- d. comunicare le Informazioni Riservate soltanto a quei propri Rappresentanti che abbiano necessità di conoscerle per il perseguimento della Finalità, assicurando che tali Rappresentanti siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno rigorosi di quelli

previsti dal presente Accordo; la Parte Ricevente risponde di ogni violazione commessa dai propri Rappresentanti;

- e. non utilizzare le Informazioni Riservate per sviluppare, direttamente o indirettamente, prodotti o servizi concorrenti, a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi;
- f. non decompilare, sottoporre a ingegneria inversa (reverse engineering) o disassemblare software, prototipi o materiali messi a disposizione, salvo quanto espressamente consentito dalla legge;
- g. notificare tempestivamente per iscritto alla Parte Divulgante qualsiasi smarrimento, accesso non autorizzato, uso o divulgazione non autorizzati delle Informazioni Riservate di cui venga a conoscenza, e cooperare per contenerne le conseguenze.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONI

5.1 Gli obblighi previsti dal presente Accordo non si applicano alle informazioni per le quali la Parte Ricevente dimostri con prove documentali che:

- a. erano o sono divenute di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo;
- b. erano legittimamente in possesso della Parte Ricevente prima della loro comunicazione da parte della Parte Divulgante, senza alcun vincolo di riservatezza;
- c. sono state legittimamente ottenute da un terzo non tenuto ad alcun obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgante;
- d. sono state sviluppate in modo autonomo dalla Parte Ricevente, senza utilizzo delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante né riferimento alle stesse.

ARTICOLO 6

DIVULGAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE

6.1 Qualora alla Parte Ricevente sia richiesto di divulgare Informazioni Riservate in adempimento di un obbligo di legge, di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di una richiesta di un'autorità pubblica competente, essa, nella misura consentita dalla legge: (a) ne dà tempestiva comunicazione scritta alla Parte Divulgante prima della divulgazione, affinché quest'ultima possa richiedere misure di tutela; e (b) divulga esclusivamente la porzione di Informazioni Riservate la cui divulgazione sia obbligatoriamente richiesta.

CAPO III

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Qualora, nell'ambito della Finalità, una Parte tratti dati personali messi a disposizione dall'altra Parte, essa è tenuta ad agire nel pieno rispetto della Legge sulla Protezione dei Dati, della normativa secondaria di attuazione e delle istruzioni e linee guida del Commissario.

7.2 In particolare, la Parte che tratta dati personali si obbliga a:

- a. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e nella misura strettamente necessaria (minimizzazione dei dati);
- b. non trattare i dati personali per finalità ulteriori e incompatibili con la Finalità, e non trasferirli a terzi né al di fuori della Repubblica d'Albania senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e senza che siano soddisfatte le condizioni di legge per il trasferimento;
- c. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza;
- d. assistere l'altra Parte nell'adempimento degli obblighi di riscontro alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati);
- e. notificare all'altra Parte, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati personali (data breach), affinché quest'ultima possa adempiere, ove applicabile, all'obbligo di notifica al Commissario entro 72 (settantadue) ore;
- f. alla cessazione della Finalità o del presente Accordo, cancellare o restituire, a scelta dell'altra Parte, tutti i dati personali, salvo che la loro conservazione sia richiesta dalla legge.

7.3 Qualora la collaborazione tra le Parti comporti un trattamento strutturato e continuativo di dati personali per conto di una delle Parti, le Parti stipuleranno un separato accordo sul trattamento dei dati (titolare–responsabile del trattamento) conformemente ai requisiti della Legge sulla Protezione dei Dati, che integrerà, senza sostituirlo, il presente Accordo.

ARTICOLO 8 MISURE DI SICUREZZA

8.1 Ciascuna Parte adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi incluse, ove applicabili:

- a. il controllo e la limitazione dell'accesso alle Informazioni Riservate e ai dati personali alle sole persone autorizzate;
- b. la cifratura e/o la pseudonimizzazione dei dati in transito e a riposo, ove opportuno;
- c. la custodia sicura dei documenti cartacei e dei dispositivi contenenti Informazioni Riservate;
- d. la garanzia della riservatezza, dell'integrità, della disponibilità e della resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- e. la verifica e la valutazione periodiche dell'efficacia delle misure di sicurezza.

CAPO IV PROPRIETÀ E RESTITUZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARTICOLO 9

PROPRIETÀ; NESSUNA LICENZA

9.1 Le Informazioni Riservate restano di proprietà esclusiva della Parte Divulgante. Nulla nel presente Accordo potrà essere interpretato come concessione di licenza, trasferimento di titolarità o attribuzione di qualsivoglia altro diritto sulle Informazioni Riservate, né sui diritti di proprietà intellettuale o industriale, sui marchi, sui brevetti, sui diritti d'autore o sui segreti commerciali della Parte Divulgante.

9.2 Qualsiasi materiale, analisi, documento o elaborato che contenga le Informazioni Riservate della Parte Divulgante o si fondi su di esse è del pari trattato come Informazione Riservata di tale Parte.

ARTICOLO 10

RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI

10.1 Al completamento della Finalità, alla cessazione del presente Accordo ovvero alla prima richiesta scritta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente, entro 10 (dieci) giorni: (a) restituisce alla Parte Divulgante tutte le Informazioni Riservate e ogni loro copia; oppure (b) le distrugge in modo sicuro e irreversibile, certificandone per iscritto la distruzione.

10.2 La Parte Ricevente può conservare una copia esclusivamente nella misura richiesta da un obbligo di legge, restando inteso che a tale copia continuano ad applicarsi gli obblighi del presente Accordo.

CAPO V

DURATA E RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 11

DURATA E SOPRAVVIVENZA

11.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e rimane efficace per la durata di 5 (cinque) anni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

11.2 Gli obblighi di riservatezza sopravvivono alla cessazione o alla scadenza del presente Accordo, per qualsiasi causa, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni. Con riguardo ai segreti commerciali e ai dati personali, gli obblighi sopravvivono senza limiti di tempo, finché le informazioni conservino il carattere di segreto commerciale e, quanto ai dati personali, per tutto il tempo richiesto dalla Legge sulla Protezione dei Dati.

ARTICOLO 12

INADEMPIMENTO; RIMEDI E RISARCIMENTO

12.1 Le Parti riconoscono che la violazione del presente Accordo può cagionare alla Parte Divulgante un pregiudizio rilevante e di difficile quantificazione, e che il risarcimento pecuniario potrebbe non costituire un rimedio adeguato. Pertanto, la Parte Divulgante ha diritto

di richiedere al giudice competente misure cautelari e inibitorie volte a far cessare immediatamente la violazione, in aggiunta a ogni altro rimedio previsto dalla legge.

12.2 In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Accordo, la Parte inadempiente è tenuta a corrispondere all'altra Parte, a titolo di clausola penale, l'importo di ALL (Lek albanesi) per ciascuna violazione, salvo il diritto della Parte danneggiata di richiedere il risarcimento integrale del danno emergente e del lucro cessante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, nella misura in cui il danno ecceda la penale.

12.3 La violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali può inoltre comportare responsabilità amministrativa ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati e/o responsabilità penale ai sensi della normativa vigente, che il presente Accordo non esclude.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI STORNO DI PERSONALE E CLIENTI

13.1 Per tutta la durata del presente Accordo e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione, nessuna delle Parti potrà, direttamente o indirettamente, sollecitare, indurre o incoraggiare dipendenti, collaboratori o clienti dell'altra Parte, con i quali sia entrata in contatto in relazione alla Finalità, a interrompere il proprio rapporto con l'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14

COMUNICAZIONI

14.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Accordo deve essere effettuata per iscritto e trasmessa agli indirizzi postali o elettronici delle Parti indicati in epigrafe. La comunicazione a mezzo e-mail si intende ricevuta il primo giorno lavorativo successivo all'invio, purché non sia pervenuta alcuna notifica automatica di mancato recapito.

ARTICOLO 15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità alla legge della Repubblica d'Albania.

15.2 Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o ad esso connessa sarà risolta in via preliminare mediante composizione amichevole tra le Parti. Ove la controversia non sia risolta entro 30 (trenta) giorni, essa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Tirana, Albania.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI VARIE

ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE (NDA) – SQUARE SOFTWARE SHPK

16.1 Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni precedente accordo o intesa, scritta o verbale, relativa al medesimo oggetto.

16.2 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo è valida solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

16.3 L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola non comporta l'invalidità dell'Accordo nel suo complesso; la clausola invalida sarà sostituita da una clausola valida quanto più possibile corrispondente alla sua finalità economica e giuridica.

16.4 Nessuna delle Parti può cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

16.5 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto previsto dal presente Accordo non costituisce rinuncia al medesimo.

16.6 Il presente Accordo è redatto in lingua italiana. In caso di divergenza tra la presente versione e l'eventuale versione in lingua albanese sottoscritta dalle Parti, prevale la versione in lingua albanese, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Il presente Accordo è redatto e sottoscritto in 2 (due) esemplari originali, uno per ciascuna Parte, aventi pari valore legale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo:

Data:

PARTE I

SQUARE SOFTWARE SHPK
Edmirjano Preçi, Amministratore

PARTE II

LA PARTE COLLABORATRICE
.....

(nome, firma, timbro)

(nome, firma, timbro)